



# NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **11 settembre 2019**

## **L'obbligo di restituzione dei documenti non può essere parziale**

*L'obbligo riguarda tanto i documenti consegnati dal cliente quanto quelli predisposti in nome e per conto del cliente.*

Il prestatore d'opera soggiace alla previsione dell'art. 2235 codice civile **"Il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali."**

In generale il professionista è tenuto a restituire al cliente che ne faccia richiesta la documentazione da questi ricevuta per l'espletamento del mandato.

Come prassi generale e come confermato dal CNDCEC nella documentazione vanno inclusi da terzi per conto del cliente e quelli appositamente predisposti per il cliente stesso.

Fuori dall'obbligo i documenti creati dal professionista (fogli di lavoro, bozze, ecc.) che rimangono nella proprietà intellettuale dello stesso, alla stregua delle cosiddette carte interne di lavoro.